



L'ITALIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Dr. Andrea Crescenzi

andrea.crescenzi@uniroma1.it

Cattedra di diritto ambientale a.a. 2019-2020

www.unidocs.it - Appunti e dispense per superare i tuoi esami universitari



L'ITALIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Introduzione

La Costituzione italiana stabilisce all'art. 9 la tutela del paesaggio, mentre la tutela dell'ambiente è indicata solo nel riparto di competenze fra Stato e Regioni perché questa parte della Costituzione è stata oggetto di una riforma.

Ordinamento interno – tutela ambientale

- 1) Fase I - dalla irrilevanza alla rilevanza giuridica;
- 2) Fase II - progressivo rafforzamento della tutela giuridica e affermazione dell'interesse all'ambiente come interesse primario;
- 3) Fase III - consapevolezza del carattere non settoriale del diritto dell'ambiente.



L'ITALIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Costituzione italiana

La Costituzione italiana è stata approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e entrata in vigore il 1 gennaio 1948.

- No riferimento espliciti, ma è possibile interpretare alcune disposizioni in modo estensivo.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali:

- ✓ la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata,
- ✓ fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
- ✓ promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive;
- ✓ aiuta la piccola e la media proprietà.
- ✓ La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane (Art. 44).



L'ITALIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Prima della riforma del Titolo V, la nostra Costituzione non aveva considerato l'ambiente quale oggetto di una specifica tutela.

Questo ha portato la giurisprudenza costituzionale ad interpretare in modo estensivo le disposizioni ivi presenti in funzione ambientale.



Il riferimento a "esigenza di operare con razionalità" è stato interpretato in tempi recenti in senso ampio facendovi rientrare i principi di:

- Precauzione
- Prevenzione
- Valutazione dell'impatto ambientale.

L'ITALIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE





L'ITALIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Costituzione italiana

Legge costituzionale n. 3/2001 – riforma del Titolo V Parte II della Costituzione - la materia ambientale è diventata oggetto di una specifica disciplina nella legislazione italiana.

Art. 117 (comma 2 lettera s)

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative (comma 3) alle seguenti materie: tutela della salute, governo del territorio, protezione civile, protezione, trasporto e distribuzione dell'energia, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, secondo i principi fissati dalle leggi cornice dello Stato.



L'ITALIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Normativa italiana in materia ambientale

- A partire dagli anni '80 leggi e decreti nella legislazione ambientale hanno un forte incremento (ricordiamo la L. 349/1986 che istituisce il Ministero dell'Ambiente),
- mentre negli anni '90, a seguito di numerosi incidenti ecologici e dei forti condizionamenti comunitari, vengono emanati decreti legislativi ad hoc (per la tutela delle acque, inquinamento acustico, gestione dei rifiuti).

La necessità di assicurare una valida tutela ambientale e l'esigenza di un adeguamento urgente ai riferimenti legislativi della normativa europea ha portato all'emanaione della



Legge 15 dicembre 2004 n. 308 che ha conferito al Governo la delega per il *riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale*, delega che ha trovato attuazione con il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 noto anche come **Codice Ambiente**.



L'ITALIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Codice dell'ambiente

Il Codice dell'Ambiente racchiude in un unico corpus normativo le norme in materie ambientale suddivise in sette parti:

1. Disposizioni comuni e norme di principio
2. Procedure per la valutazione ambientale strategica, la valutazione di impatto ambientale e per l'autorizzazione integrata ambientale;
3. Difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche;
4. Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
5. Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
6. Tutela risarcitoria contro i danni ambientali;
7. Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia (Parte VI bis).



L'ITALIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Codice dell'ambiente

Finalità

“promozione del livello della qualità della vita umana [...] attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”, nel rispetto della legge delega, dell'ordinamento comunitario e delle competenze di Stato, Regioni ed Enti Locali.



L'ITALIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Codice dell'ambiente – Settori non coperti

- **Sostanze pericolose** - D. Lgs. 26 Giugno 2015 n. 105 (di attuazione della direttiva 2012/18/UE) sul controllo del periodo di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose;
- **Rifiuti particolari** - D. Lgs. 14 Marzo 2014 n. 49 (di attuazione della direttiva 2012/19/CE) sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- **Qualità dell'aria** - D. Lgs. 13 Agosto 2010 n. 155 (di attuazione della direttiva 2008/50/UE) sulla valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;
- **Inquinamento elettromagnetico** - L. 26 Ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e la L. 22 Febbraio 2001 n. 36 (legge quadro in materia di inquinamento elettromagnetico).



L'ITALIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Ministero dell'ambiente

Legge 8 luglio 1986 n. 349 – è istituito il Ministero dell'ambiente.

D. Lgs. 112/1998, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali (in attuazione della delega prevista dalla L. 15 Marzo 1997 n. 59, “Bassanini uno”) **definisce le competenze dello Stato in materia ambientale**, esercitate dal Ministero, e individuate con criterio residuale, le funzioni di Regioni ed enti locali.

L. 17 Luglio 2006 n. 233 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATMM) e si articola negli Uffici di diretta collaborazione del Ministero e in 7 Direzioni generali, coordinate da un segretario generale.

All'interno del Ministero operano degli organismi di supporto alle attività di tutela ambientale (D.P.R. 14 Maggio 2007 n. 90) e dal Ministero dipendono il Corpo delle Capitanerie di Porto-Reperto ambientale marino e il Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente.



MINISTERO DELL'AMBIENTE

COMPETENZE PREVISTE DAL D. LGS. 112/1998 - ART. 69

- adempimento di impegni assunti in campo internazionale e comunitario;
- conservazione e la valorizzazione delle aree naturali protette;
- stesura della relazione generale sullo stato dell'ambiente e l'adozione della carta della natura;
- supporto tecnico;
- fissazione di limiti, standard, obiettivi di qualità e sicurezza sull'intero territorio nazionale;
- protezione, la sicurezza e l'osservazione della qualità dell'ambiente marino;
- redazione dell'elenco delle specie cacciabili e sue variazioni;
- protezione della fauna e della flora terrestre e marina;
- interventi speciali a tutela dell'ambiente;
- compiti di vigilanza, sorveglianza, monitoraggio e controllo;
- compiti di indirizzo e coordinamento delle attività;
- compiti connessi all'esercizio dei poteri statali di cui all'art. 18 della L.349/1986 (abrogato ad eccezione del comma 5).



AMBIENTE – COMPETENZA DELLE REGIONI

Legge Cost. 3/2001, le competenze delle Regioni in materia ambientale è legata alla potestà legislativa concorrente relativamente alla valorizzazione dei beni ambientali e al governo del territorio.

Le regioni possono:

- partecipare alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi;
- provvedere all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea;
- concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nelle forme e nei casi disciplinati da leggi dello Stato.



AMBIENTE – COMPETENZA DELLE REGIONI

D. Lgs. 112/1998 (decentramento amministrativo), funzioni e compiti in materia di tutela ambientale vengono in parte riallocati in favore di Regioni ed Enti Locali.

Accanto alle funzioni di carattere generale (artt. 69-70), le competenze delle regioni in materia ambientale vengono individuate le attraverso funzioni specifiche conferite a Regioni ed enti locali in materia di **inquinamento dell'acqua** (art.79-81), di **inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico** (artt. 82-84), di **gestione dei rifiuti** (art. 85) e di **risorse idriche e di difesa del suolo** (artt.86-92).



AMBIENTE – ISPRA

ISPRA, Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Decreto legge convertito in Legge 6 Agosto 2008, n. 133), è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

L'ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha sede a Roma e assorbe le funzioni che furono dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM.

I compiti istituzionali:

- ✓ consulenza strategica,
- ✓ ricerca,
- ✓ assistenza tecnico-scientifica, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione,
- ✓ informazione e formazione in materia ambientale.



AMBIENTE – ARPA

Legge 21 Gennaio 1994, n. 61 - istituzione a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano delle **Agenzie Regionali e Provinciali ambientali (ARPA)**.

Le **competenze delle agenzie** in materia ambientale

- svolgimento della **attività tecnico-scientifiche** per la protezione ambientale di interesse regionale
- e per ulteriori **attività tecniche di prevenzione, vigilanza e controllo** individuate da Regioni e Province.

ISPPRA e ARPA fanno parte del **Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale** (istituito dalla L. 28 Giugno 2016 n. 132) che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali.



AMBIENTE – L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

L'**Autorizzazione integrata ambientale (AIA)** - provvedimento che "autorizza l'esercizio di un'installazione o parte di essa a determinate condizioni" finalizzate alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e alla previsione di misure intese a evitare e/o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo (comprese dunque anche quelle relative ai rifiuti).

- installazioni per attività energetiche, per la produzione e trasformazione dei metalli, per le industrie chimiche, ecc.

Per l'AIA è competente in sede statale il **Ministero dell'ambiente**, mentre l'autorità competente in sede regionale è quella individuata dalle leggi regionali o dalle province autonome.

Il **procedimento di rilascio dell'AIA** è disciplinato dagli **artt. 29bis-29undecies della Parte II del Codice dell'Ambiente** e prende avvio con la **presentazione di apposita domanda** all'autorità competente che, entro 30 giorni, verifica la completezza dei documenti ed entro 150 giorni esprime le proprie determinazioni.



AMBIENTE – PROPOSTE DI RIFORMA COSTITUZIONALE

Proposta n. 101 (28 aprile 2006, iniziativa On. Fabio Mussi), **Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile.**

Introduzione

La nostra Carta costituzionale fino alla riforma del 2001 non conteneva alcuna espressa disposizione che avesse ad oggetto l'ambiente in quanto tale.

Gli unici riferimenti alla tematica ambientale potevano essere ricavati **dall'art. 9.2**, laddove si stabilisce che «La Repubblica (...) tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», o indirettamente **dall'art. 32.1** «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (...)».



AMBIENTE – PROPOSTE DI RIFORMA COSTITUZIONALE

Proposta n. 101 (28 aprile 2006, iniziativa On. Fabio Mussi), ***Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile.***

Nel corso di più di cinquant'anni sono state la giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare attraverso interpretazioni estensive, evolutive e combinate degli articoli 9 e 32, e quella della Suprema Corte di cassazione, che progressivamente hanno posto in luce alcuni elementi fondamentali volti a riconoscere la **protezione dell'ambiente quale finalità prioritaria** e a collocarla correttamente nell'**alveo degli interessi pubblici nazionali**.

Grazie a questa evoluzione giurisprudenziale l'ambiente è venuto progressivamente a configurarsi come **«valore trasversale»**, concetto su cui la stessa Corte costituzionale ha avuto occasione di tornare anche in successive pronunce come nelle sentenze nn. 407 e 536 del 2002: la nozione giuridica di «tutela dell'ambiente» non è, cioè, circoscrivibile nel concetto di una singola materia, ma assurge piuttosto al rango di «valore trasversale», costituzionalmente protetto.



AMBIENTE – PROPOSTE DI RIFORMA COSTITUZIONALE

Proposta n. 101 (28 aprile 2006, iniziativa On. Fabio Mussi), ***Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile.***

Articolo 1

All'articolo 9 della Costituzione sono aggiunti, infine, i seguenti commi: «Riconosce e garantisce l'ambiente e gli ecosistemi quali beni inviolabili e valori fondamentali propri e del pianeta. Promuove lo sviluppo sostenibile e il rispetto degli animali. Protegge le biodiversità. Tutela l'accesso all'acqua quale bene comune pubblico».

AMBIENTE



Prassi giurisprudenziale

Numerose pronunce della **Corte Costituzionale** nonché la **giurisprudenza ordinaria** ritengono che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente rappresenti un interesse pubblico di **valore costituzionale "primario"** (Corte Cost., sentenza n. 151 del 1986) ed "**assoluto**" (Corte Cost., sentenza n. 641 del 1987), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) **un elevato livello di tutela**, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore.



AMBIENTE – GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Corte Costituzionale n. 641/1987: *bene immateriale unitario*, sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente oggetto di cura e tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità.

Il fatto che l'ambiente possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, *non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene giuridico* che l'ordinamento prende in considerazione.

Ed è proprio in ragione di una lettura congiunta degli artt. 9 e 32 Cost., quindi, che la Consulta afferma *la concezione "unitaria" dell'ambiente* che

“comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acqua, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni”

Corte Costituzionale, 22 maggio 1987, n. 210



AMBIENTE – PROPOSTE DI RIFORMA COSTITUZIONALE

Depositata in Cassazione la **proposta di legge di iniziativa popolare** per Modificare gli articoli 2 e 9 della Costituzione italiana in tema di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela ambientale (GU Serie Generale n.75 del 29-03-2019).

La nuova versione dell'art. 9 riconoscerebbe la **valenza costituzionale della tutela dell'ambiente quale diritto fondamentale della persona.**

Il termine per la raccolta delle firme era agli inizi di questo mese (novembre 2019). Se saranno state raccolte almeno 50mila firme ritenute valide di cittadini iscritti nelle liste elettorali, il testo passerà al Parlamento che dovrà discuterne.



Cattedra di diritto ambientale a.a. 2019-2020

www.unidocs.it - Appunti e dispense per superare i tuoi esami universitari